



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE N. 13 DEL 25 OTTOBRE 2021**

In data 25 ottobre 2021, alle ore 15.00, in conseguenza della situazione emergenziale legata all'epidemia di corona virus e alle limitazioni imposte alle riunioni anche assembleari, pubbliche e private, si è riunito in videoconferenza, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori (in seguito Collegio):

Dott. Giampiero Pizziconi	Presidente	Presente
Dott.ssa Teresa Romeo	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Carlo Costa	Componente effettivo in rappresentanza del MUR	Presente

con il seguente ordine del giorno:

1. Variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021 – budget economico
2. Variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021 – budget investimenti
3. Delibere all'esame del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021
4. Mandato finalizzato alla verifica amministrativo-contabile del Dipartimento di Architettura del 27 ottobre 2021
5. Mandato finalizzato alla verifica amministrativo-contabile del Dipartimento di Studi umanistici del 27 ottobre 2021
6. Varie ed eventuali

1) VARIAZIONI AL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 2021 – BUDGET ECONOMICO

Il Collegio presa in esame la delibera 11.1 del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021, e verificato che le previsioni contenute nella stessa osservano i vincoli complessivi per la spesa di beni e servizi attualmente vigenti evidenzia, tuttavia, quanto segue.

A pag 4 della bozza viene previsto l'incremento di spesa di euro 55.500 della posta di bilancio CA.CO.20.40.05.010 relativo alla voce Compensi e indennità organi istituzionali UA.0.AM.08 Sede – Generale.

La motivazione di detta variazione viene richiamata come di seguito:

“L'articolo 1, comma 58, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che “Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005”; - l'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i., che stabilisce che “(...) a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai



titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 . Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.”; - visto l’Allegato A, di cui all’articolo 1, comma 590, della legge di bilancio n.160/2019, che, per gli “enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, ha disapplicato a decorrere dal 2020, tra altre, l’art. 1 comma 58 della L. 266/2005 cit. e l’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 cit.; - considerata la necessità di dare esecuzione alla disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per tutte le indennità, compensi e gettoni che furono oggetto del taglio del 10% ripristinando le indennità di carica degli organi accademici, compensi o gettoni all’ammontare previsto al 30 settembre 2005 o alla data prevista da successivi atti di nomina; - vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, con la quale sono stati fissati i criteri di orientamento da porre alla base della determinazione dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e degli organismi pubblici; - vista la nota della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2001 con la quale sono state definite le modalità applicative della suddetta direttiva; - verificato, da parte della dirigente dell’area economico-finanziaria, che gli importi da corrispondere al lordo dei tagli del 10% disposti dall’art. 1, comma 58 della L. 266/2005 cit. e dall’art. 6, comma 3 del D.L.78/20010 cit. sono coerenti rispetto agli importi massimi da corrispondere e derivanti dall’applicazione dei criteri definiti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio di ministri del 9 gennaio 2001; - considerato che si rende necessario un incremento del budget 2021 di 55.500 euro sulla voce CA.CO.20.40.05.010 “Compensi e indennità organi istituzionali” (voce soggetta a limite di spesa per acquisti di beni e servizi) della UA.0.AM.08 Sede – Generale e di 4.000 euro sulla voce CA.IM.10.10.10.010 “Irap retributivo” (voce non soggetta a limite di spesa per acquisti di beni e servizi) della UA.0.AM.08 Sede – Generale, per le indennità di carica relative agli anni 2020 e 2021; - verificato che è possibile procedere a tale variazione mediante storno di 59.500 euro dalla voce CA.NA.10.10.10.100 “Costi per risorse non allocate” (n. dettaglio 7303).”

In relazione alla motivazione sopra richiamata si rappresenta che le disposizioni interessate, ovvero l’art. 1 commi 590 e ss della legge 160/2019, creano un sistema complesso che rimodula l’applicazione dei vincoli di finanza pubblica relativi ai beni e servizi, da un lato disapplicando quelli vigenti alla data di entrata in vigore della norma di cui sopra e, dall’altro, attraverso l’introduzione di un unico vincolo complessivo sulle relative spese le cui modalità applicative trovano apposito chiarimento nella nota Circolare della RGS n. 9/2020 ai cui contenuti si rimanda.

Il nuovo sistema, va detto, contempla anche le disposizioni del comma 596 il quale recita: “*I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all’approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.*

Preliminarmente va evidenziato che nella richiamata Circolare mentre si forniscono indicazioni relative all’applicazione di quasi tutti i commi che vanno dal 590 al 610, on si accenna al contenuto del comma in 596, presumibilmente in quanto la relativa applicazione imponeva l’adozione entro 180 giorni di un apposito DPCM attuativo. Orbene, ad oggi detto DPCM non risulta emanato venendosi a creare incertezza in relazione alla possibilità da parte degli enti, tra



i quali gli Atenei, di poter adeguare i compensi contemplati dal comma 596 o, come è intenzione dell'Università di Ferrara, meramente disapplicare le disposizioni che contemplavano gli specifici vincoli di spesa come indicati nell'Allegato A alla legge 160/2019 come richiamato dal comma 590.

Pur tuttavia, dalla lettura della disposizione di cui al ricordato comma 596 emergono una serie di interrogativi legati anche alla modalità di applicazione della ventilata "disapplicazione" delle pregresse norme vincolistiche che sembra conseguire automaticamente dalla lettura del citato comma 590. Infatti, il comma 596 prevede una serie di adempimenti che sembrano comunque condizionare ogni variazione relativa ai compensi ivi previsti.

Il comma 596 citato dispone: *" i compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese,sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti**"*. Ci si chiede, in conseguenza, se la disapplicazione delle disposizioni pregresse prevista nella bozza di proposta possa superare anche l'esigenza imposta dal comma 596 di una apposita deliberazione del CDA da porre poi all'attenzione dell'autorità vigilante che nel caso in specie è rappresentata dal MUR. Ciò ovviamente partendo dal presupposto che la legge di riordino del sistema universitario non abbia attribuito agli Atenei una autonomia piena che li svincolerebbe da attività di verifica e vigilanza ministeriali (circostanza che non sembra emergere dall'analisi di una serie di istituti che militano invece per l'ipotesi di una effettiva e compiuta vigilanza del MUR sugli Atenei). Con la conseguenza che in tal senso non solo la rimodulazione (in realtà mera riespansione) dovrebbe transitare per il CDA ma la stessa andrebbe inviata per l'assenso al MUR con l'ulteriore effetto che l'attribuzione degli importi conseguenti alla disapplicazione dei tagli pregressi non potrebbe che decorrere dalla data stabilita nella delibera del CDA e sicuramente non con effetti retroattivi.

Invero, non si ignora che l'adozione del DPCM che dovrebbe fissare i nuovi criteri sostitutivi di quelli di cui alla Direttiva del PCM del 2001, di fatto ancora in vigore alla luce della disapplicazione delle disposizioni richiamate nel citato Allegato A che incidono sulla quantificazione degli importi come stabiliti in detta direttiva e negli atti della stessa attuativi, non risulta ad oggi effettuata. Con ciò, determinandosi l'effetto di rendere logico ipotizzare una revisione degli importi, come peraltro intenzione dell'Ateneo, atteso che a ben 15 mesi dalla scadenza del termine per l'adozione del previsto DPCM (31 giugno 2020 ovvero 180 gg dall'entrata in vigore della legge 160/2019) lo stesso non sia stato adottato.

In relazione alle considerazioni sopra richiamate ed alla incertezza del quadro normativo nonché interpretativo in ordine alle disposizioni di cui trattasi, il Collegio solleva forti perplessità in merito alla variazione in aumento di euro 55.500 (in realtà la variazione per storno riguarderebbe l'ulteriore voce IRAP di euro 4000 seppur la stessa non incida sul rispetto dei vincoli complessivi di cui al comma 590 citato per i limiti sulle spese di beni e servizi) e, in conseguenza, esprime in merito parere non favorevole. Tuttavia, l'articolata motivazione posta alla base della suddetta variazione nel contesto del complesso e poco chiaro quadro normativo, pur mostrando una alea in sede interpretativa, non risulta affatto priva di suggestione tanto da poter indurre il CDA, nell'esercizio della discrezionalità che gli è propria, ad assumere, una determinazione nel senso prospettato dalla bozza di delibera.



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**2) VARIAZIONI AL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2021 –
BUDGET INVESTIMENTI**

Il Collegio prende in esame la delibera 11.2 del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021, sulla quale non ha osservazioni.

OMISSIS

Letto, confermato e firmato.

Il Collegio dei Revisori

F.to Dott. Giampiero Pizziconi (Presidente)

F.to Dott.ssa Teresa Romeo (Componente)

F.to Dott. Carlo Costa (Componente)

OMISSIS